

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as  
anag]\${anag}  
[/#list]

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,  
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2017**.

#### **Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%; quest'anno, salvo proroghe, il termine ordinario è fissato al **30 giugno 2017** in base all'articolo 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n.225.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

#### **Quanto versare:**

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale dal definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2017:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori)	<b>€ 53,00</b> 52,80* (€ 44,00 + € 8,80 magg. 20%)	<b>€ 11,00</b> 10,56* (€ 8,80 + € 1,76 magg. 20%)
Società semplici agricole	<b>€ 60,00</b> (€ 50,00 + € 10,00 magg. 20%)	<b>€ 12,00</b> (€ 10,00 + € 2,00 magg. 20%)
Società semplici non agricole	<b>€ 120,00</b> (€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)	<b>€ 24,00</b> (€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	<b>€ 120,00</b> (€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)	<b>€ 24,00</b> (€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	<b>€ 66,00</b> (€ 60,00 + € 6,00 magg. 20%)	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	<b>€ 18,00</b> (€ 15,00 + € 3,00 magg. 20%)	

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l'anno 2017 e' pari al **50 per cento**.

La Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n. 4 del 03 marzo 2017 ha disposto, ai sensi dell'art.18, comma 10 della Legge n.580/93, di aumentare, per il triennio 2017/2019 e per tutte le classi di contribuzione, del **20 per cento** l'importo del diritto annuale per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle economie locali, come autorizzato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017.

L'importo base risultante dal calcolo va quindi **ridotto del 50%** e poi **aumentato del 20%**.

*"Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti tutte le imprese sono tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento e dovranno provvedere al versamento del conguaglio del 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n.435" (attualmente previsto, salvo proroghe, al 30 novembre 2017).*

*Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.*

### **Unità locali**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.

### **Arrotondamento**

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

### **Come versare:**

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare:

- i dati del "CONTRIBUENTE" indicando il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24 con i seguenti dati:
  - codice ente/codice comune: **FG** (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
  - ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: **non compilare**
  - codice tributo: **3850**
  - rateazione: **non compilare**
  - anno di riferimento: **2017**
  - importi a debito versati: **scrivere l'importo del diritto annuale dovuto**
  - importi a credito compensati: **non compilare**

#### Attenzione:

*Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ;*

#### **Sanzioni**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione in base a quanto previsto dalla legge (D.M. 54/2005) e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.18 del 17/10/2005 e s.m.i. Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda, inoltre, che:

- il pagamento del diritto annuale (codice tributo **3850**), può essere oggetto di compensazione con altri crediti;
- il pagamento della sanzione (codice tributo **3852**) e degli interessi (codice tributo **3851**) non è compensabile con eventuali ulteriori crediti vantati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23/05/2003).

#### **Rilascio certificazione**

Si rammenta che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1007).

#### **Attenzione alle truffe**

*La Camera di Commercio di Foggia non emette più i bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. È, quindi, opportuno diffidare dalle richieste di pagamento per l'inserimento in fantomatici repertori generali o elenchi nazionali, ecc. che dovessero eventualmente pervenire da soggetti estranei a questo Ente e con modalità differenti dall'utilizzo del modello F24.*

#### **Avviso Posta Elettronica Certificata**

*Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).*

#### **Informazioni**

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Foggia (tel. **0881/797242** , **0881/797240**– fax **0881/797314** – mail: [diritto.annuale@fg.camcom.it](mailto:diritto.annuale@fg.camcom.it)).

Si precisa che le istanze telematiche ufficiali (richieste di sgravio, richieste di rimborso, ecc.) devono essere trasmesse all'indirizzo PEC [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it) e devono essere presentate, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005, devono quindi essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di persona diversa deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze.

*Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.fg.camcom.it](http://www.fg.camcom.it).*